

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

UFFICIO DIRIGENZIALE RISORSE UMANE
Area Personale Tecnico-Amministrativo Settore VIII°

Circolare n. 5
Protocollo n. 13481 dell' 1/6/2006

Ai Sigg.ri Responsabili delle Strutture
Ai Sigg.ri Segretari Amministrativi
A tutto il Personale Tecnico-Amministrativo
Loro Sedi

OGGETTO: Modalità fruizione ferie anno 2006.

Si informa che a seguito della stipula, in data 28/3/2006, del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004/2005 sono state introdotte, tra l'altro, nuove disposizioni inerenti alla disciplina delle ferie, già regolamentata dall' art. 28 del C.C.N.L. 1998/2001.

In particolare l'art 10, comma 1 lett. A) ha disposto, in applicazione dell'art. 1 del D.L.G.S. 213/04, la sostituzione del comma 12 del predetto art. 28 che così recitava:

“In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.”

Il nuovo testo del comma in esame è il seguente:

“Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.”

Dall'esame comparativo dei suindicati commi emerge rafforzata la volontà del legislatore di salvaguardare il diritto irrinunciabile del lavoratore al recupero psico-fisico per l'attività lavorativa prestata, disponendo la fruizione delle ferie nell'anno di maturazione e limitando a due settimane la possibilità di differimento nei diciotto mesi successivi alla maturazione stessa, nel solo caso in cui la fruizione in corso d'anno si renda effettivamente impossibile per ragioni “comprovate”.

Questa Amministrazione, ha valutato positivamente le risultanze della gestione delle ferie relative all'anno 2005, fruito dalle varie Strutture secondo le direttive dettate con la circolare n. 2 del 27/4/2005 in applicazione del comma 12, art. 28, C.C.N.L. 98/2001. Le direttive dell'Amministrazione hanno infatti consentito la realizzazione dell'obiettivo di contenere il differimento delle ferie entro il termine ultimo del 30/6/2006, contemperando così l'inevitabile esigenza di preservare la funzionalità delle Strutture, con la necessità di salvaguardare il diritto dei dipendenti alle ferie.

Vista la positiva esperienza già maturata, e tenuto conto che la normativa citata introduce una nuova disciplina riferita al solo caso della impossibilità di fruizione delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, questa Amministrazione ritiene opportuno indicare la data del 30/6/2007 **quale termine ultimo di riferimento per la programmazione e fruizione delle ferie del corrente anno.**

Tale direttiva è finalizzata a consentire alle SS.LL. la stesura di un piano che renda possibile la fruizione da parte del personale dell'intero periodo di ferie spettante, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze e peculiarità esistenti nelle strutture, distribuito in un arco temporale complessivo di diciotto mesi, tale quindi da permettere al personale stesso l'esercizio del diritto di cui trattasi.

Si ribadisce al riguardo la necessità di predisporre il piano ferie e si raccomanda ai Responsabili delle Strutture di avvalersi nella relativa stesura e nella conseguente gestione del personale, della collaborazione del Segretario Amministrativo.

Questa Amministrazione evidenzia, infine, che solo in presenza di situazioni sopraggiunte, impreviste e/o non programmabili, debitamente documentate, per le quali si renda effettivamente impossibile per il lavoratore utilizzare le ferie (malattia, maternità ecc...), le medesime potranno essere procrastinate secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del 28/3/2006.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to BODRATO